

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DI RECINZIONI ATTE A PREVENIRE I DANNI ALLE COLTURE
AGRICOLE PROVOCATE DA UNGULATI NEL TERRITORIO DEL
PARCO NATURALE DEL TICINO**

**Fondi Compensazione SATAP -ZSC IT1150001 – “Valle del Ticino”, Macro-area B
Ambientale Faunistica - progetto B/5 Contenimento delle popolazioni di cinghiali.**

Vista la Legge Regionale n. 19 del 29.06.2009, e s.m.i.

ART. 1 - FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Al fine di promuovere azioni rivolte alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica con particolare riferimento a quelli causati dai cinghiali, l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore intende procedere all'assegnazione di contributi per la realizzazione di recinzioni atte a prevenire i danni a carico delle coltivazioni agrarie nel territorio del Parco Naturale del Ticino e nello specifico nei comuni di Castelletto Sopra Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Cerano.

La finalità generale del presente avviso è quella di mitigare l'impatto della fauna selvatica (ungulati) sulle attività agricole, proteggendo le colture con specifiche recinzioni.

L'obiettivo specifico è quello di proteggere le colture e i prati con particolare riferimento a quelle per le quali gli ungulati producono maggiori danni.

A tale scopo le recinzioni dovranno essere realizzate *ad esclusiva difesa del campo coltivato c*, escludendo le aree naturali e boscate, mediante le tipologie individuate dall'Ente di cui al punto 7).

ART. 2 - AREA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammessi a contributo gli interventi di recinzione realizzati su terreni utilizzati per la coltivazione di produzioni agricole e prati ricompresi nell'area protetta del Parco Naturale del Ticino.

ART. 3 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Le risorse finanziarie corrispondono alle economie risultanti dalla somma già messa a disposizione nell'anno 2022, pari a euro 26.933,15 che trovano copertura nelle somme di cui agli interventi di compensazione ambientale nell'area ZSC IT1150001 – “Valle del Ticino”, Macro-area B Ambientale Faunistica - progetto B/5 Contenimento delle popolazioni di cinghiali.

ART. 4 - BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Possono accedere al presente bando gli imprenditori agricoli, proprietari o conduttori di fondi agricoli, in attività, muniti di fascicolo aziendale e ricadenti nel territorio del Parco Naturale del Ticino, nonché i titolari di impresa produttiva non agricola aventi terreni ricadenti all'interno del Parco Naturale del Ticino

I proprietari e/o i conduttori aventi titolo attestante la proprietà e/o la conduzione dei terreni possono presentare una singola domanda.

I terreni oggetto di interventi devono risultare inseriti nel fascicolo unico aziendale del richiedente, qualora trattasi di impresa agricola.

ART. 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', OBBLIGHI ED IMPEGNI

Le imprese richiedenti (agricole o produttive anche non agricole) devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato, in caso di impresa agricola;
- essere, in caso di imprese agricole singole o associate, iscritte all'Anagrafe delle Aziende agricole istituita ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
- condurre l'impresa agricola in qualità di proprietario e/o affittuario ed essere agricoltore attivo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- essere in possesso di partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera di Commercio Agricoltura, Industria e Artigianato (codice ATECO 01), o altro codice ATECO in caso di imprese produttive non agricole;
- non si trovino in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- essere proprietario o aver titolo a disporre delle aree ove si realizzerà l'intervento, nonché impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento, per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 3 anni, fatte salve le deroghe e le condizioni previste per il subentro da parte di altri soggetti.

Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, alla data della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai 3 anni successivi nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario.

Tutte le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di

presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità, e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza totale e la revoca del contributo.

ART. 6 – PARAMETRI DI VALUTAZIONE E CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti i seguenti parametri e criteri di precedenza, con relativo punteggio utile a stabilire la graduatoria finale:

- 1) Prati stabili da sfalcio o pascolo: 4 punti;
- 2) Colture di mais ed altri cereali, da foraggio o da granella: 3 punti;
- 3) Colture orticole: 2 punti;
- 4) Comprovata presenza di danni da fauna selvatica nel biennio solare precedente la domanda di sostegno: 2 punti.

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale:

- avere aderito a iniziative promosse dall'Ente riferite alle buone pratiche ambientali (marcite, riqualificazione corpi idrici, tessere agro-ambientali, etc);
- entità dei danni peritati sui terreni per i quali si chiede la recinzione, a partire dal gennaio 2022;
- dimensione del terreno da recintare;
- ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

ART. 7 - INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ritenuti ammissibili a contributo, nell'ambito della presente operazione, gli investimenti materiali finalizzati alla protezione delle colture agricole e dei beni produttivi, realizzati con recinzioni elettrificate, ovvero anche non elettrificate nei casi di necessità di adeguamento di strutture già esistenti o negli altri casi previsti dal presente bando, secondo le tipologie più avanti descritte.

ART. 8 - TIPOLOGIE DI RECINZIONI

Le tipologie di recinzione consentite trovano descrizione all'interno delle Linee guida per la realizzazione di recinzioni in fondi agricoli nel territorio delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, adottate con Deliberazione di Consiglio n. 32 del 3 dicembre 2020, e di seguito elencate.

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nell'edizione numero 68 del 2011 di: "Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle "Linee guida sulla gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito www.isprambiente.gov.it.

Nella realizzazione di tutte le seguenti tipologie di recinzione dovranno essere applicati sistemi – concordati con l'ente di gestione - per consentire il libero transito di mezzi e persone lungo la rete sentieristica ufficiale, gli itinerari ciclopeditoni, le strade vicinali di uso pubblico, e tutte le altre strade classificate di grado maggiore dal Codice della strada.

Il legname utilizzato per la realizzazione delle recinzioni deve essere preferibilmente di provenienza locale, e comunque non trattato con materiali tossici.

1) Recinzioni per il contenimento di animali selvatici dannosi alle colture agricole:

Si tratta di recinzioni di altezze diverse, basate sull'uso di corrente elettrica, come di seguito descritte ai punti a) e b).

Tali recinzioni devono essere realizzate con caratteristiche tecniche ed estensione tali da garantire il mantenimento dei corridoi ecologici e il passaggio della fauna minore, secondo gli accordi e le indicazioni impartite dall'ente di gestione.

- a) Recinzioni di altezza minore:

Trattasi di tipologia di recinzione utile a proteggere le colture, ad esempio, dagli attacchi di cinghiali.

Lo schema di recinto tipo è composto da tre fili/cavi posizionati paralleli, il primo dei quali posto a 20-25 cm da terra. I fili/cavi sono sostenuti da pali in legno del diametro di circa 6- 8 cm, posizionati ad altezza fuori terra di massimo 100 cm., conficcati nel terreno senza opere murarie, ad una distanza non inferiore a 300 cm. e non superiore a 500 cm. l'uno dall'altro, a seconda della morfologia del terreno.

- b) Recinzioni di altezza maggiore:

Trattasi di tipologia di recinzione utile a proteggere le colture, quali ad esempio coltivazioni arboree, orticole o viticole, dagli attacchi di ungulati selvatici che saltano, quali i cervidi.

Lo schema di recinto tipo è composto da più fili/cavi posizionati paralleli, il primo dei quali posto non meno di 20-25 cm. da terra.

I fili/cavi sono sostenuti da pali in legno del diametro di circa 8-10 cm, posizionati ad altezza fuori terra di massimo 200 cm., conficcati nel terreno senza opere murarie, ad una distanza non inferiore di 300 cm. e non superiore a 500 cm. l'uno dall'altro, a seconda della morfologia del terreno.

2) Recinzioni temporanee per allevamenti zootecnici:

Oltre alle recinzioni in legno come descritte al punto 1), sono consentite recinzioni temporanee per il pascolo del bestiame realizzate con struttura verticale in legno infisso nel terreno ed elementi orizzontali elettrificati a basso impatto visivo.

3) Recinzioni per allevamenti avicoli:

Per l'allevamento avicolo sono consentite recinzioni con struttura portante in legno o paletti in ferro e rete metallica, senza impiego di calcestruzzo.

L'altezza massima consentita è di 200 cm.

La localizzazione di tali recinzioni deve avvenire in adiacenza al centro aziendale.

4) Recinzioni per attività orto-florovivaistiche ed altre attività produttive:

Sono consentite recinzioni, sia elettriche, sia con reti metalliche, delle aree destinate alle colture orto-florovivaistiche, a protezione delle colture e dei fabbricati accessori connessi allo svolgimento

dell'attività agricola (per esempio tunnel), nonché di aree sensibili connesse ad attività produttive anche non agricole.

In questi casi, le recinzioni elettriche devono essere realizzate con le modalità descritte al punto 1) del presente articolo, mentre quelle realizzate con rete metallica non elettrificata devono avere struttura verticale in legno con altezza massima di 200 cm.

Nel caso di recinzioni fisse di tipo metallico (non elettrificato) di cui ai punti 3) e 4), le reti devono venire mascherate perimetralmente con essenze arbustive autoctone, utilizzando soggetti di almeno 100 cm. di altezza, secondo le indicazioni impartite dall'ente di gestione.

A tal fine dovranno essere obbligatoriamente previste per almeno tre anni dall'impianto - e comunque sino all'affrancamento delle piantine - cure colturali quali sfalcio delle infestanti ed irrigazioni di soccorso nella stagione estiva, nonché sostituzione delle piantine morte.

Nel caso di sostituzione di piantine morte, i tre anni decorrono dalla data di sostituzione delle fallanze.

Tutte le operazioni di impianto e manutenzione della mascheratura vegetale sono a carico del richiedente il contributo, e vengono verificate dall'ente di gestione.

Ad eccezione di quelle di cui al punto 3) – per allevamenti avicoli – tutte le altre recinzioni devono essere realizzate con caratteristiche tecniche ed estensione tali da garantire il mantenimento dei corridoi ecologici e il passaggio della fauna minore, secondo le indicazioni impartite dall'ente di gestione attraverso apposite disposizioni tecniche.

ART. 9 - CONTRIBUTO AMMISSIBILE

L'ammontare del contributo concesso ai richiedenti è determinato a seguito di apposita procedura di verifica costituita da istruttoria da parte degli uffici dell'Ente, e relativo provvedimento finale di ammissione o non ammissione al contributo per la messa in opera.

Nel contributo previsto sono incluse tutte le opere accessorie relative all'esecuzione a regola d'arte dell'intervento.

Le operazioni connesse all'installazione delle recinzioni, quali ripulitura del terreno, trasporto, posa in opera e relative manutenzioni e riparazioni, sono esclusivamente a carico del beneficiario.

Le domande ammesse verranno finanziate fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto all'art. 3.

Il contributo massimo riservato al singolo richiedente è pari a €. 2.500,00 , o superiore in base all'entità delle richieste pervenute, su valutazione motivata da parte dell'Ente.

L'attribuzione dei punteggi e la redazione della graduatoria finale verranno valutate a cura di apposita commissione nominata dalla Direttrice dell'Ente.

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le domande dovranno pervenire all'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.12.2024 all'indirizzo PEC: parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it.**

La domanda dovrà essere conforme all'Allegato A), corredata della seguente documentazione:

- dati catastali, con allegate visure e planimetrie catastali dei terreni oggetto dell'intervento;
- indicazione delle tipologie colturali realizzate, sui terreni da recintare, a partire dal 2022 e di quelle previste nella prossima annata agraria;
- preventivo complessivo di spesa sottoscritto dal richiedente, e sintetica descrizione del progetto;
- titolo di proprietà o altra documentazione atta a dimostrare la disponibilità dei terreni, per il periodo richiesto dal presente Avviso Pubblico, anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- eventuali copie delle domande di richiesta di indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, corredate dalle copie dei relativi verbali di perizia, effettuati a partire dal gennaio 2022;
- eventuale adesione ad iniziative promosse dall'Ente riferite alle buone pratiche agricole ambientali (marcite, riqualificazione corpi idrici, tessere agro-ambientali, etc).

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno in proprio o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente Bando.

ART.11 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda rispetto ai requisiti previsti dal bando, ed alla documentazione obbligatoria da allegare.

Tutta la documentazione da allegare alla domanda, prevista all'art. 10, è considerata obbligatoria.

Nel caso di mancata trasmissione parziale o totale della documentazione richiesta, la domanda verrà esclusa.

Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

All'atto dell'istruttoria delle richieste pervenute, l'Ente di gestione si riserva di richiedere eventuale documentazione integrativa ritenuta non essenziale ai fini della presentazione della domanda di sostegno.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte ed accompagnate dalla copia di un documento di identità valido.

Saranno istruite tutte le pratiche pervenute all'Ente nei termini e modalità previste all'art. 10.

L'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore si riserva di eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ente procederà, oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente.

ART. 12 - VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande presentate per l'ammissione al presente bando, e ritenute idonee al finanziamento, concorreranno a formare un'unica graduatoria, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie, con riferimento ai criteri di selezione riportati all'art.6.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato.

Nella graduatoria saranno indicate le istanze ammesse a contributo, quelle idonee ma non ammesse per esaurimento della disponibilità finanziaria, e quelle escluse.

La graduatoria finale verrà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 13 – TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DISCIPLINA DELLE PROROGHE

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ente di gestione, pena la decadenza della domanda.

Le iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviate entro i **365 giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo tra l'Ente Parco e l'Azienda agricola, provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'Ente di gestione entro **10 giorni** dall'inizio lavori.

Il tempo massimo concesso per il completamento dei progetti finanziati è determinato in **365 giorni** mesi dalla data di avvio dei lavori, escluse eventuali motivate proroghe dei termini, richieste all'Ente via PEC. L'Ente si riserva di valutare l'ammissibilità delle motivazioni.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione del beneficiario del contributo e previo sopralluogo di verifica da parte dell'Ente.

Dalla data del certificato di fine lavori decorrono **60 giorni** continuativi utili per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, completa di tutta la documentazione (relazione, documentazione fotografica, ordine e fattura).

Per gli investimenti ammessi a finanziamento il termine ultimo previsto per la fine dei lavori, comprensivo delle eventuali proroghe concesse relative al cronoprogramma presentato, non potrà superare la data del **31.12.2025** e la relativa domanda di pagamento del saldo finale dovrà essere presentata entro e non oltre il **15.03.2026**.

Il beneficiario garantisce il funzionamento della recinzione oggetto di finanziamento almeno fino al **31.12.2028**.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta la decadenza totale e la revoca del contributo.

ART. 14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

ART. 15 PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente Avviso viene pubblicato fino al giorno **09.12.2024** sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo: www.parcotycinolagomaggiore.it - Sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi e contratti", nonché nella sezione "News" del sito medesimo.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Responsabile del Settore Vigilanza dell'Ente, al seguente numero di telefono 347.0722419.

Allegati:

Allegato A) – Facsimile di DOMANDA DI AMMISSIONE.

Allegato B) – Facsimile di ACCORDO TRA LE PARTI.

Allegato C) - LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELLE RECINZIONI.

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del Procedimento è Il Direttore dell'Ente Dott.ssa Arch. Monica Perroni.

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Arch. Monica Perroni
(firmato digitalmente)